

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2022, n. 0123/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 0117/Pres.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 0117/Pres.

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 del DPREg 117/2021

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del DPREg 117/2021

Art. 3 Modifica all'articolo 4 del DPREg 117/2021

Art. 4 Modifiche all'articolo 5 del DPREg 117/2021

Art. 5 Modifica all'articolo 6 del DPREg 117/2021

Art. 6 Modifica all'articolo 7 del DPREg 117/2021

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 del DPREg 117/2021)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 1

(oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7, le modalità di trasferimento e di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), di seguito Fondo caregiver. >>

Art.2

(Modifiche all'articolo 3 del DPREg 117/2021)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 117/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «residenti in Friuli Venezia Giulia»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il riconoscimento di caregiver familiare e il relativo beneficio può essere concesso esclusivamente ad un familiare per un solo assistito.».

Art.3

(Modifica all'articolo 4 del DPRReg 117/2021)

1. Al comma 1, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 117/2021, le parole: «Dipartimento per le politiche della famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità».

Art. 4

(Modifiche all'articolo 5 del DPRReg 117/2021)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 117/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «in conformità a quanto stabilito all'articolo 37 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per accedere al beneficio economico correlato al riconoscimento del ruolo di caregiver familiare, i richiedenti rappresentano la loro situazione al Servizio Sociale dei Comuni di competenza territoriale della persona assistita, che, qualora ne sussistano le condizioni, provvede ad attivare una presa in carico integrata con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato, nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto.»;

c) al comma 3 le parole: «decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In relazione alle tipologie di cui ai commi 3 e 4 non sono da considerare prioritari nell'ammissione agli interventi economici di cui al presente regolamento i caregiver familiari che assistono persone che già beneficiano dei seguenti contributi a sostegno della domiciliarità:

a) Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006;

b) Cosiddetto "Fondo gravissimi" di cui ai commi 72-74 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009);

c) Cosiddetto "Fondo SLA" di cui alla Delibera della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 2376.»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5. Bis Nei sessanta giorni successivi alla data del decreto di concessione di cui all'articolo 4, possono presentare istanza di accesso al beneficio esclusivamente le categorie prioritarie di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto di quanto stabilito nel comma 5. Il contributo viene concesso

seguendo l'ordine cronologico di presa in carico, considerando in prima istanza i soggetti appartenenti alle medesime categorie prioritarie già inseriti nelle liste d'attesa della tornata precedente.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di risorse non spese dagli EEGG entro il termine di cui al comma 6, entro centoventi giorni a decorrere dal termine medesimo, possono presentare istanza di accesso al beneficio anche i caregiver familiari non appartenenti alle tipologie prioritarie di cui ai commi 3 e 4, ancorché beneficiari dei contributi di cui al comma 5. Il contributo viene concesso seguendo l'ordine cronologico di presa in carico considerando in prima istanza i soggetti già inseriti nelle liste d'attesa della tornata precedente.»;

g) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di esaurimento delle risorse gli EEGG provvedono a darne apposita comunicazione tramite i propri siti istituzionali.»

h) Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8 bis. Al fine di favorire l'accesso alla misura da parte di più caregiver familiari, non possono accedere al contributo economico i soggetti che ne hanno già beneficiato nelle tornate precedenti.».

Art. 5

(Modifica all'articolo 6 del DPRReg 117/2021)

a) Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della regione 117/2021 è abrogato.

Art. 6

(Modifica all'articolo 7 del DPRReg 117/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2021 le parole: «decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021» e le parole: «commi 3, 4 e 5» sono soppresse.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.